

POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Sommario

Sommario	1
Premessa	2
Campo di Applicazione.....	3
1. Definizione e identificazione dei potenziali conflitti di interesse.....	6
1.1. Gestione Collettiva.....	6
1.2 - Servizi di investimento e attività di distribuzione.....	8
2. Gestione dei conflitti di interesse e procedure di reporting interno.....	11
2.1 - Misure generali organizzative per prevenire i conflitti di interesse.....	11
2.2 - Procedura di segnalazione dei conflitti di interesse.....	12
2.2.1 - Nuovi prodotti.....	13
2.3 - Attività di monitoraggio della Funzione Compliance.....	14
2.4 - Informativa al personale e ai soggetti rilevanti.....	15
2.5 - Responsabilità della Funzione di Compliance.....	16
3. Informativa sui conflitti di interesse.....	18
4. Conflitti di interesse identificati e relative misure organizzative di gestione.....	20
Allegati.....	21
1. Registro dei Conflitti di Interesse.....	21
2. Conflitti potenziali.....	21
3. Mappatura delle Parti Correlate.....	21

Premessa

La presente Politica di gestione dei conflitti di interesse ("Policy") è stata predisposta ai sensi del Regolamento Intermediari n. 20305 (Regolamento) di attuazione della Direttiva 2014/65/UE (di seguito, «MiFID II») in osservanza dell'art. 6, comma 2-bis, del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. n. 58/1998). Il Regolamento contiene:

- disposizioni in materia di operazioni personali e di gestione dei conflitti di interesse (artt. 114 e ss.) inerenti gli OICR e i partecipanti agli stessi;
- Disposizioni in materia di conflitti di interesse nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento e accessori (artt. 33, 34 e 35) nonché della commercializzazione di quote o azioni di OICR gestiti da terzi.

Relativamente alla gestione degli OICR, il Regolamento rimanda alla normativa di cui al Regolamento (UE) 231/2013 art. 31 (che integra la direttiva 2011/61/UE in materia di GEFIA) in base al quale le SGR devono formulare per iscritto, applicare e mantenere un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse in linea con il principio di proporzionalità, che impone di applicare le disposizioni del Regolamento in maniera proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta nonché alla tipologia e alla gamma dei servizi prestati.

Analogamente, per la prestazione dei servizi di investimento gestione individuale e consulenza, la SGR si deve dotare di una politica sui conflitti di interesse formulata per iscritto e adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

Le politiche devono tenere conto delle circostanze, di cui le società sono a conoscenza, connesse con la struttura e delle attività svolte, anche nell'ambito dei soggetti che fanno parte del gruppo di appartenenza. A tale scopo le politiche devono:

- consentire di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che comporti un rischio significativo di danno agli interessi di

uno o più OICR o al singolo cliente in relazione al servizio di gestioni individuali di portafoglio e consulenza di investimento;

- definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire, gestire e monitorare tali conflitti.

Qualora le predette procedure non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la SGR informa quest'ultimo - prima di agire per suo conto e su supporto durevole - della natura e delle fonti dei conflitti e dei rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse, nonché delle misure adottate per mitigare tali rischi, affinché il Cliente possa assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

Campo di Applicazione

Alicanto Capital SGR ("Alicanto") ritiene che l'identificazione e una corretta gestione dei conflitti di interesse che possono insorgere nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e sono suscettibili di danneggiare gli interessi degli OICR gestiti siano, oltre che necessarie in adempimento delle richiamate disposizioni di legge e regolamentari, di fondamentale importanza nella prospettiva di tutelare al massimo grado gli interessi degli OICR gestiti e dei partecipanti agli stessi, di mantenere elevati standard qualitativi nello svolgimento delle attività e di salvaguardare la società sotto il profilo reputazionale, nei confronti del mercato e delle istituzioni.

Sono valutati i conflitti di interesse in relazione al servizio di gestione individuale di portafoglio e al servizio di consulenza di investimento.

La presente Policy è un documento ad uso esclusivamente interno, e/o diffuso a tutti i Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti anche SR) affinché possano essere informati e rendersi partecipi della segnalazione e gestione dei conflitti. A partire dalle

informazioni contenute nella Policy è predisposta ed eventualmente aggiornata la descrizione di sintesi della politica adottata dalla società in materia di conflitti di interesse che deve essere fornita ai partecipanti in fase di commercializzazione degli OICR gestiti o in relazione al servizio di gestione individuale di portafoglio e al servizio di consulenza di investimento.

Ai fini dell'individuazione dei conflitti di interesse, rientrano nella categoria dei "**Soggetti Rilevanti**" i componenti degli organi di amministrazione e controllo della SGR, i soci che in virtù della partecipazione detenuta possono trovarsi in situazioni di conflitto, i dirigenti, i consulenti finanziari e i dipendenti della società, i collaboratori e le altre persone fisiche i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della società e che partecipino alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio da parte della società stessa (es: i dipendenti di altri soggetti distaccati presso la struttura organizzativa della società), le altre persone fisiche che partecipino alla prestazione del servizio da parte della società sulla base di accordi di esternalizzazione di funzioni, servizi o attività.

La presente Policy è strutturata nelle seguenti Sezioni:

- nella **Sezione 1** è fornito un quadro di sintesi dei principi generali della disciplina dei conflitti di interesse definita ai sensi del Regolamento;
- nella **Sezione 2** sono descritti, a beneficio dei Soggetti Rilevanti che devono applicarli (ciascuno per la rispettiva area di competenza), i criteri da osservare nell'identificazione delle situazioni di conflitto di interesse. In essa sono descritte, altresì, le procedure mediante le quali, una volta identificate, le situazioni di conflitto di interesse devono essere portate a conoscenza della Funzione Compliance nonché le attività e le competenze complessivamente attribuite a tale Funzione nella materia dei conflitti di interesse;
- nella **Sezione 3** è riportata l'informativa sui conflitti di interesse agli investitori;

- nella **Sezione 4** è riportata una tabella in cui sono descritte le situazioni di conflitto di interesse o di potenziale conflitto di interesse – riguardanti la SGR, singoli Soggetti Rilevanti, altri soggetti aventi un legame di controllo diretto o indiretto con la SGR e/o singoli OICR gestiti – che sono state identificate e risultano sussistenti alla data di redazione o aggiornamento della Policy. Per ciascuna situazione di conflitto identificata e classificata come rilevante, in quanto idonea ad incidere negativamente sugli interessi degli OICR gestiti, sono indicate le misure organizzative adottate al fine di assicurare l'equo trattamento degli OICR medesimi e dei partecipanti agli stessi;
- nella **Sezione 5** è riportata la mappatura dei conflitti di interesse

1. Definizione e identificazione dei potenziali conflitti di interesse

1.1. Gestione Collettiva

Si definisce "conflitto di interesse" qualunque situazione venutasi a creare in qualsiasi ambito o area organizzativa o operativa della SGR a seguito della quale la società e/o soggetti ad essa collegati potrebbero essere indotti a svolgere la propria attività antepoendo all'interesse di un OICR gestito l'interesse proprio, di uno o più partecipanti o altri clienti della società o di altro OICR gestito, oppure antepoendo all'interesse dei partecipanti a un OICR gestito l'interesse dell'OICR medesimo, in modo da danneggiare potenzialmente e/o materialmente gli interessi dell'OICR o dei partecipanti allo stesso. Più precisamente, ai sensi dell'art. 115 del Regolamento, i gestori considerano tra le circostanze idonee a far sorgere un conflitto di interesse, anche emergenti e in fase di costituzione dell'OICR, quelle che danno origine ad un conflitto tra:

- a) gli interessi del gestore, compresi i suoi soggetti rilevanti o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con il gestore o un soggetto rilevante, e gli interessi dell'OICR gestito dal gestore o gli interessi dei partecipanti a tale OICR;
- b) gli interessi dell'OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di altri OICR o dei rispettivi partecipanti;
- c) gli interessi dell'OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di un altro cliente del gestore.
- d) gli interessi di due o più clienti del gestore.

Tra le circostanze che devono essere considerate tali da far sorgere un conflitto di interesse rientrano le situazioni nelle quali sussista un potenziale conflitto tra gli interessi della SGR, anche derivanti da rapporti di gruppo e dalla prestazione congiunta di più servizi, o di uno o più partecipanti agli OICR gestiti o altri clienti della SGR, da una parte,

e i doveri che la SGR ha nei confronti degli OICR gestiti, dall'altra parte; ovvero tra gli interessi di due o più OICR gestiti.

In base a quanto previsto dal Regolamento (UE) 231/2013 all'art. 30, costituiscono indici potenzialmente rivelatori della sussistenza di conflitti di interesse, e devono pertanto essere valutate nell'ottica di identificare tali conflitti, le situazioni nelle quali la SGR, un Soggetto Rilevante, un soggetto avente un legame di controllo diretto o indiretto con la società, si trovino in una o più delle seguenti situazioni:

- possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese di un OICR gestito o di un cliente di una gestione individuale di portafoglio;
- abbiano, nel risultato del servizio di gestione collettiva del risparmio o dell'operazione disposta per conto di un OICR gestito, un interesse distinto da quello dell'OICR medesimo;
- abbiano un'utilità finanziaria o di altra natura a privilegiare gli interessi di partecipanti o altri clienti della SGR o di altri OICR gestiti rispetto a quelli dell'OICR interessato;
- abbiano un'utilità finanziaria o di altra natura a privilegiare gli interessi di un partecipante rispetto ad altri partecipanti o gruppo di partecipanti dello stesso OICR;
- svolgano per conto proprio o di terzi le medesime attività svolte per conto dell'OICR;
- ricevano o possano ricevere, da soggetti diversi dai partecipanti agli OICR gestiti, incentivi in connessione alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi e ulteriori rispetto ai compensi normalmente percepiti per tale servizio (rif. art. 46 comma 2 Regolamento Congiunto che richiama l'articolo 30 del Regolamento delegato 231/2013).

Nell'ottica di identificare un conflitto di interesse rilevante non è sufficiente che la SGR (oppure un Soggetto Rilevante, un soggetto avente un legame di controllo diretto o indiretto con La SGR o un partecipante a un OICR gestito o altro cliente della SGR)

possano conseguire un'utilità o evitare una perdita se non vi sia nel contempo la possibilità di uno svantaggio per uno o più OICR gestiti. Analogamente, non è sufficiente che un OICR nei confronti del quale la SGR ha degli obblighi possa conseguire un'utilità o evitare una perdita se non vi sia nel contempo la possibilità di una perdita a danno di un altro OICR.

In relazione a quanto su evidenziato, ed in coerenza con la normativa di riferimento, l'investimento dei SR in OICR gestiti dalla SGR non prefigura la presenza di un conflitto di interesse, rappresentando lo stesso un allineamento degli interessi a quello dei partecipanti ai fondi stessi.

1.2 – Servizi di investimento e attività di distribuzione

Ai fini della rilevazione dei potenziali conflitti di interesse, la SGR identifica tutte le ipotesi in cui l'interesse dell'investitore potrebbe risultare sacrificato a causa del perseguimento, da parte della SGR, di una finalità diversa e ulteriore rispetto al servizio prestato, legato a un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio da parte della SGR, di un soggetto rilevante o di una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la stessa.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento UE 565/207, per determinare i tipi di conflitti che possono sorgere al momento della prestazione di servizi di investimento e servizi accessori, o di una combinazione degli stessi, occorre fare riferimenti ai seguenti criteri minimi:

- a) venga realizzato un guadagno finanziario o venga evitata una perdita finanziaria (per la SGR un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto) a spese del cliente;
- b) la SGR un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto abbiano nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente;

- c) la SGR un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto abbiano un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- d) la SGR un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto svolgano la stessa attività del cliente;
- e) la SGR un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto ricevano o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

Il personale della SGR preposto alla prestazione dei servizi di investimento o servizi accessori alla clientela, nell'ambito delle varie unità operative nelle quali la SGR è organizzata, è tenuto, per quanto di competenza, a identificare le situazioni di conflitto di interesse che potrebbero insorgere tra la SGR, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la stessa e i propri clienti, ovvero tra clienti stessi, idonee a danneggiare in modo significativo gli interessi di questi ultimi.

La SGR individua i possibili conflitti che sorgono nello svolgimento della propria attività attraverso l'analisi congiunta dei seguenti parametri:

- tipologia di servizio di investimento prestato;
- tipologia di strumento finanziario oggetto del servizio;
- attività di commercializzazione o distribuzione dei propri prodotti;
- unità organizzativa cui è attribuito il compito di erogare il servizio di investimento o il servizio accessorio oggetto di analisi, secondo quanto previsto dalle regole interne;
- modalità operative di erogazione del servizio di investimento.

I potenziali conflitti di interesse che possono insorgere tra la SGR e il cliente vengono identificati, per ogni tipo di servizio e di strumento finanziario offerto dalla SGR,

all'interno del documento "Mappatura dei conflitti di interesse" allegato alla presente Policy.

La SGR è tenuta, infine, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) 231/2013 relativamente al servizio di gestione collettiva e dell'art. 35 del Regolamento (UE) 565/2017 relativamente ai servizi di investimento ed accessori, ad istituire ed aggiornare su base continuativa un registro ("**Registro dei conflitti**" o "**Registro**") nel quale riportare le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che comporta il rischio significativo di danno agli interessi di uno più OICR o dei suoi investitori.

2. Gestione dei conflitti di interesse e procedure di reporting interno

2.1 – Misure generali organizzative per prevenire i conflitti di interesse

Le procedure e le misure previste per la prevenzione o la gestione dei conflitti di interesse sono volte a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività professionali che comportano un rischio di conflitto di interesse svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato alla dimensione e alle attività della SGR e del gruppo cui esso appartiene e alla significatività del rischio di danno agli interessi degli investitori. Al fine di garantire tale indipendenza la SGR è tenuta, in particolare, ad adottare, ove appropriate, misure e procedure¹ volte a:

- a) impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i Soggetti Rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più OICR o di uno o più clienti;
- b) garantire la vigilanza separata dei Soggetti Rilevanti le cui principali funzioni implicano lo svolgimento di attività o la prestazione di servizi per conto dei patrimoni gestiti da cui possono derivare situazioni di potenziale conflitto di interessi con gli investitori, o che siano portatori, a titolo personale o di terzi, inclusa la società, di interessi in conflitto con gli OICR e i patrimoni gestiti;
- c) eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni o i ricavi dei Soggetti Rilevanti che esercitano prevalentemente attività da cui possono derivare situazioni di conflitto di interessi;
- d) impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sul modo in cui un Soggetto Rilevante svolge il servizio di gestione collettiva del risparmio o di gestione individuale o consulenza;

¹ Cfr. art. 33 c.1 del Regolamento (UE) 231/2013.

e) impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante a distinte attività riconducibili al servizio di gestione collettiva o individuale, consulenza e distribuzione svolto dalla società ovvero la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante al servizio di gestione collettiva e agli altri servizi di investimento o attività svolti dalla società stessa quando tale partecipazione possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interessi.

Nel caso in cui le misure e le procedure di cui alle lettere precedenti non assicurino l'indipendenza dei soggetti rilevanti le SGR adottano tutte le misure e procedure alternative o aggiuntive necessarie ed appropriate a tal fine.

2.2 – Procedura di segnalazione dei conflitti di interesse

Tutti i soggetti persone fisiche della SGR, ed in particolare il personale preposto al servizio di gestione collettiva del risparmio e ai servizi di investimento, nell'ambito delle varie unità operative in cui la società è organizzata ivi compresi i responsabili di tali unità, sono tenuti, ciascuno per la propria area di competenza e che rientra nella propria sfera di attività, a identificare e divulgare le situazioni di conflitto di interesse. Nel caso in cui venga rilevato un conflitto di interesse o un potenziale conflitto di interesse, si applica la seguente procedura:

- 1) il Soggetto che abbia identificato il conflitto di interesse o il potenziale conflitto di interesse provvede a darne comunicazione tramite e-mail al proprio responsabile, ove esistente, descrivendo dettagliatamente tutti i fatti e gli elementi di cui sia a conoscenza, comprensivi, ove possibile, dei soggetti in capo ai quali si sia manifestato il conflitto, del contenuto e degli elementi costitutivi del conflitto, dell'OICR interessato e di ogni altro dato o informazione ritenuta utile. Devono costituire oggetto di segnalazione tutti i conflitti di interesse o potenziali conflitti di interesse identificati, senza effettuarsi da parte del Soggetto alcuna valutazione o considerazione in merito alla rilevanza del conflitto, vale a dire alla sua idoneità a danneggiare gli interessi dell'OICR o degli investitori;

- 2) il Soggetto Rilevante responsabile dell'unità operativa alla quale appartiene il segnalante esamina la comunicazione e, dopo aver valutato la situazione ed aver eventualmente raccolto ulteriori informazioni, segnala tramite e-mail la situazione medesima al Responsabile della Funzione di Compliance. Qualora il soggetto che ha identificato il conflitto non risulti incardinato in alcuna unità operativa o non sussista alcun responsabile di tale unità (come nel caso di conflitti identificati da soci, componenti degli organi di amministrazione e controllo o altri Soggetti Rilevanti non dipendenti), la segnalazione al Responsabile della Funzione di Compliance è effettuata direttamente dal Soggetto Rilevante che abbia identificato il conflitto;
- 3) il Responsabile della Funzione di Compliance analizza e valuta la situazione segnalata e, nel caso in cui ritenga che il conflitto di interesse o il potenziale conflitto di interesse identificato risulti idoneo a danneggiare gli interessi di uno o più OICR gestiti o dei partecipanti agli stessi, o altri Clienti della SGR provvede a:
 - a. aggiornare il Registro dei conflitti di interesse;
 - b. darne comunicazione agli organi aziendali;
 - c. proporre l'adozione di eventuali misure organizzative (ulteriori rispetto a quelle già implementate) per la gestione del nuovo conflitto identificato.

2.2.1 - Nuovi prodotti

Qualora la SGR realizzi o distribuisca un nuovo prodotto, questa valuta ogni aspetto che possa prefigurare un conflitto di interesse compresi i sistemi di remunerazione e incentivazione. Tra i criteri da adottare per valutare la presenza di conflitti, la SGR analizza preventivamente la struttura dei costi e degli oneri proposta per lo strumento finanziario, esaminando tra l'altro i seguenti elementi:

- a) che i costi e gli oneri dello strumento finanziario siano compatibili con le esigenze, gli obiettivi e le caratteristiche del mercato di riferimento;

- b) che i costi e gli oneri non compromettano le aspettative di rendimento dello strumento finanziario, come ad esempio nel caso in cui tali costi o oneri eguolino, superino o eliminino quasi integralmente i vantaggi fiscali attesi relativi a uno strumento finanziario;
- c) che la struttura dei costi e degli oneri dello strumento finanziario sia adeguatamente trasparente per il mercato di riferimento, non occulti i costi e gli oneri e non risulti troppo complessa da comprendere.

2.3 – Attività di monitoraggio della Funzione Compliance

Eventuali conflitti di interesse possono essere identificati anche direttamente dal Responsabile della Funzione di Compliance, il quale provvede a tal fine ad effettuare un'autonoma attività di analisi, valutazione e monitoraggio. Tale attività è realizzata, in particolare, con cadenza quanto meno annuale, tramite:

- 1) l'analisi dei rapporti d'affari in essere tra La SGR e soggetti diversi dai partecipanti agli OICR gestiti o altri clienti della SGR, sulla base dei quali la SGR percepisce o riconosce corrispettivi economici, diretti o indiretti, o altre utilità, ivi compresi:
 - (i) le convenzioni in essere con intermediari collocatori per la distribuzione di quote degli OICR gestiti;
 - (ii) gli accordi in essere con intermediari autorizzati alla gestione di portafogli per l'utilizzo di quote degli OICR gestiti all'interno delle linee di gestione;
 - (iii) gli accordi in essere con SGR e/o SICAV per la gestione in delega da parte della SGR degli OICR gestiti da tali società;
 - (iv) gli accordi in essere con le banche depositarie delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari inerenti gli OICR gestiti;
 - (v) gli accordi in essere con intermediari autorizzati alla negoziazione per conto proprio, all'esecuzione di ordini per conto dei clienti e/o alla ricezione e trasmissione di ordini per l'esecuzione degli ordini inerenti gli OICR gestiti;

- 2) l'analisi di eventuali rapporti in essere con soggetti terzi per la fornitura in outsourcing ad La SGR di servizi funzionali allo svolgimento delle proprie attività tipiche e diversi da quelli strettamente inerenti la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio o al servizio di gestione individuale di portafoglio (es: fornitura di servizi relativi alla tenuta della contabilità, alla gestione del personale, ai sistemi informatici, all'acquisizione di dati, analisi ed informazioni economiche);
- 3) l'analisi delle eventuali attestazioni (c.d dichiarazione soggetti rilevanti) redatte dai Soggetti Rilevanti persone fisiche della SGR con le quali gli stessi abbiano comunicato gli eventuali incarichi di componente dell'organo amministrativo o di controllo o altri incarichi direttivi ricoperti in altre società, le eventuali partecipazioni detenute nel capitale di altre società, gli eventuali altri interessi di qualunque genere detenuti in emittenti o in strumenti finanziari.

Qualora a seguito dell'attività di analisi, valutazione e monitoraggio svolta secondo quanto qui previsto il Responsabile della Funzione di Compliance identifichi un conflitto di interesse o un potenziale conflitto di interesse idoneo a danneggiare gli interessi degli OICR gestiti, dei partecipanti agli stessi o degli altri investitori, il predetto Responsabile procede secondo quanto indicato nel precedente paragrafo 2.2, n. 3, lettere a), b) e c).

2.4 - Informativa al personale e ai soggetti rilevanti

È compito del Responsabile della Funzione di Compliance, in coordinamento con i responsabili delle varie unità operative in cui la società è organizzata, far sì che tutto il personale della SGR sia adeguatamente informato in merito ai contenuti della presente Policy. A tal fine, la Funzione di Compliance:

- a) periodicamente, e in ogni caso quando vengono apportate modifiche o aggiornamenti, notifica o dispone sia notificata a tutti i Soggetti Rilevanti persone

fisiche della SGR, tramite rete intranet o e-mail, copia aggiornata della presente Policy;

- b) provvede qualora necessario, nel corso di programmi di formazione e aggiornamento, a curare apposite sessioni di illustrazione o approfondimento dei contenuti della Policy;
- c) si confronta costantemente con i Soggetti Rilevanti che abbiano segnalato situazioni di conflitto di interesse o di potenziale conflitto di interesse al fine di delineare e ricostruire correttamente la situazione.

Tutte le informazioni riguardanti la gestione dei conflitti di interesse sono fornite su supporto durevole agli investitori. Il relativo aggiornamento è disponibile sul sito internet della Società.

Per quanto riguarda le altre persone fisiche che partecipano alla prestazione del servizio da parte della società sulla base di accordi di esternalizzazione di funzioni, servizi o attività, la SGR comunica a tale soggetto se è stata classificato o meno come soggetto rilevante.

2.5 – Responsabilità della Funzione di Compliance

Nella materia dei conflitti di interesse la Funzione di Compliance ha le seguenti responsabilità:

- curare l'informativa nei confronti del personale e dei Soggetti Rilevanti in genere secondo quanto previsto nel precedente paragrafo 2.4;
- raccogliere le segnalazioni dei conflitti di interesse o dei potenziali conflitti di interesse secondo quanto previsto nel precedente paragrafo 2.2;
- svolgere l'attività di analisi, valutazione e monitoraggio degli interessi della SGR, dei Soggetti Rilevanti e degli OICR gestiti descritta nel precedente paragrafo 2.3;
- tenere il Registro sui conflitti di interesse;

- curare l’informativa nei confronti degli organi aziendali in merito ai nuovi conflitti di interesse o potenziali conflitti di interesse identificati e alle proposte per l’adozione di apposite misure organizzative finalizzate a gestire tali conflitti. Tale informativa è operata almeno su base annua e può essere effettuata, fatte salve situazioni di urgenza, anche in occasione della relazione sull’attività svolta che la Funzione di Compliance è tenuta a presentare agli organi aziendali periodicamente;
- controllare su base continuativa l’adeguatezza e l’efficacia delle misure organizzative e delle procedure adottate per gestire i conflitti di interesse identificati; individuare i casi ed i conflitti di interesse per i quali, nonostante le misure organizzative e le procedure adottate, non risulti possibile escludere il rischio di pregiudizio agli interessi degli OICR gestiti e dei partecipanti agli stessi o altri clienti della SGR in relazione al servizio di gestione individuale di portafoglio e al servizio di consulenza di investimento.

3. Informativa sui conflitti di interesse

La SGR, qualora le disposizioni organizzative o amministrative adottate per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi degli OICR e degli investitori non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole fiducia e certezza, che il rischio di nuocere ai predetti sia evitato, informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi.

Tale comunicazione deve essere resa tramite supporto durevole e avere un grado di dettaglio sufficiente a consentire all'investitore, considerate le sue caratteristiche, di assumere una decisione consapevole sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto d'interesse. In particolare, la comunicazione:

- 1) indica chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla SGR per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi dell'investitore;
- 2) comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione del servizio tenendo in considerazione la natura del cliente al quale è diretta la comunicazione, la quale spiega in modo sufficientemente dettagliato:
 - la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse;
 - i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse;
 - le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio di investimento o al servizio accessorio nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse.

Quanto sopra premesso, la SGR rende la comunicazione alla clientela:

- 1) inserendo all'interno dell'Informativa pre-contrattuale consegnata al cliente preliminarmente alla sottoscrizione delle quote di OICR o di stipula del contratto

sui servizi di investimento ovvero in allegato alla stessa una sintesi della propria politica di gestione dei conflitti di interesse;

- 2) preliminarmente all'esecuzione di ogni operazione di consulenza che genera un conflitto di interessi, consegnando al cliente una apposita comunicazione (resa in forma scritta su supporto durevole). Tale informativa non costituisce un'autorizzazione a procedere, bensì una comunicazione preventiva di cui il cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente.

La SGR acquisisce una firma del cliente per presa visione e accettazione del contenuto della comunicazione mediante apposita sottoscrizione apposta in calce all'Informativa precontrattuale ovvero al contratto per la prestazione dei servizi di investimento.

4. Conflitti di interesse identificati e relative misure organizzative di gestione

La SGR ha predisposto una apposita mappatura dei conflitti di interesse (Allegato I) che sono stati individuati come rilevanti alla data di adozione o aggiornamento della Policy. Tali conflitti sono stati identificati sulla base della vigente articolazione organizzativa, operativa e societaria della SGR e tenuto conto dell'attuale configurazione degli interessi della SGR e dei relativi Soggetti Rilevanti. Per ogni conflitto individuato sono state descritte le misure organizzative adottate in funzione della rilevanza del conflitto.

È stato, altresì, predisposto un allegato che riporta una sintetica descrizione di ulteriori conflitti di interesse individuabili in astratto nell'attività della SGR, che alla data di adozione della Policy sono stati ritenuti, tuttavia, non rilevanti, in quanto inidonei a ledere in modo significativo gli interessi degli OICR gestiti o dei partecipanti agli stessi (Allegato II).

La SGR inoltre provvede su base periodica, ed almeno annualmente, alla mappatura delle Parti correlate e collegate (Allegato III) al fine di presidiare adeguatamente le operazioni intercorse con le parti correlate. Prevedendo inoltre di dare informativa alle opportune sedi collegiali, Comitati e CdA delle situazioni di interesse in conflitto e non, effettuate dalla SGR con soggetti ad essa correlati.

Allegati

- I. Registro dei Conflitti di Interesse
- II. Conflitti potenziali
- III. Mappatura delle Parti Correlate